Anno 1873. **Roma - Martedì, 8 Luglio** **Num. 187.**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE UFFICIALE

Il N. 1445 (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Un solo ruolo sarà fatto per le imposte dirette erariali e le sovrimposte provinciali e comunali.

Dalle provincie e dai comuni al primo novembre dovranno essere comunicate al prefetto le aliquote delle sovrimposte già da essi stanziate per l'anno avvenire e sulle quali i comuni abbiano già riportata l'approvazione della Deputazione provinciale, quando ne sia il caso, ai termini di legge.

A spese delle provincie e dei comuni, che oltre il primo novembre abbiano ritardato di comunicare al prefetto l'aliquota, potrà essere fatto un ruolo delle sovrimposte, separato dal ruolo delle imposte dirette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 23 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. 1446 (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il nostro decreto del 13 novembre 1862, n. 989;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Sentito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per l'Amministrazione del fondo di massa del Corpo delle guardie doganali, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

Regolamento *per l'Amministrazione del fondo di massa del Corpo delle guardie doganali.*

Art. 1. Il fondo di massa del corpo delle guardie doganali è amministrato da un Consiglio d'amministrazione sedente presso il Ministero delle Finanze.

Questo Consiglio si compone:

Del direttore generale delle Gabelle, presidente;

Di un capo divisione della Corte dei conti;

Di un capo ragioniere della Ragioneria Generale;

Del capo di divisione delle Guardie doganali;

Di un capo di divisione della Direzione Generale del Tesoro.

Le funzioni di segretario del Consiglio saranno disimpegnate da un impiegato della Direzione Generale delle Gabelle delegato dal presidente.

Il Consiglio pronuncia a maggioranza assoluta di voti, preponderando, in caso di parità, il voto del presidente.

In caso di assenza, o di impedimento del presidente, ne farà le veci uno dei membri più elevato in grado o più anziano di età.

Per la validità delle operazioni del Consiglio sarà necessario l'intervento di tre almeno dei suoi componenti.

Art. 2. Il fondo di massa esistente alla pubblicazione del presente regolamento sarà versato per cura della Direzione Generale delle Gabelle nella Tesoreria centrale del Regno, la quale se ne darà debito in apposito conto corrente infruttifero, da instituire col titolo: *Fondo di massa del corpo delle guardie doganali*, e ne rilascierà quietanza a favore del Consiglio di amministrazione della massa.

Alla Tesoreria centrale dovranno pure affluire tutte le riscossioni che per conto della massa saranno fatte ulteriormente.

Anche di queste somme la Tesoreria centrale si darà debito nel conto corrente infruttifero di cui al paragrafo precedente.

Art. 3. Il fondo della massa del corpo si compone:

a) Dei premii d'arruolamento;

b) Delle ritenute mensili indicate dall'articolo 56 del regolamento organico;

c) Delle ritenute sul soldo agli agenti ricoverati negli ospedali civili e militari;

d) Delle somme volontariamente depositate dai graduati e dalle guardie, in aumento od a compimento del precitato fondo di massa;

e) Del prodotto di vendita d'effetti di divisa di spettanza degli individui che abbandonano il corpo con un debito verso la massa;

f) Dell'aumento di un tanto per 100 sul prezzo d'acquisto nella distribuzione degli oggetti di divisa alle guardie;

g) Delle quote di soldo indicate all'articolo 15, alinea 1ª, della legge 13 maggio 1862 e delle altre quote che perdono le guardie di ogni grado durante la sospensione dall'impiego e dal soldo;

h) Delle quote sul prodotto delle multe per contravvenzioni assegnate alla massa delle leggi di finanza;

i) Delle quote dei crediti individuali che andassero prescritti, a tenore del Codice civile.

Art. 4. Sul fondo della massa si provvede:

a) Al pagamento dei crediti individuali verso la massa agli agenti della forza doganali nei casi previsti dal regolamento;

b) Alle spese per l'imballaggio e il trasporto degli oggetti di divisa, delle armi, delle munizioni, degli stampati e dei registri per la contabilità della massa;

c) Al pagamento dei sussidi, delle elargizioni e rimunerazioni;

d) Alle spese degli stampati e dei registri per la contabilità della massa del corpo;

e) Alle spese derivanti da perdite impreviste;

f) All'acquisto e alla riparazione dei mobili e scaffali per il servizio della massa;

g) Al rimborso degli stipendi pagati dallo Stato al personale incaricato del servizio della massa;

h) Al pagamento delle quote di contravvenzione non riscosse nel termine stabilito dagli scopritori ed altri aventi diritto, e versate interinalmente nel fondo della massa del corpo.

Art. 5. Sullo stesso fondo della massa del corpo si anticipa il pagamento:

a) Del prezzo di compra degli effetti di divisa;

b) Della spesa per le riparazioni delle armi guaste e per la sostituzione di quelle disperse o divenute inservibili, allorquando la spesa deve gravitare sugli agenti responsabili del deterioramento o della dispersione;

c) Dell'importo della retta dovuta agli ospedali civili e militari per ricovero dato alle guardie ammalate.

Art. 6. I soldi delle guardie doganali saranno dalle Tesorerie provinciali pagati agli ispettori al netto anche delle quote di ritenuta pel fondo di massa.

Al tergo dei buoni per il pagamento dei soldi sarà indicato il montare della somma ritenuta per la massa, come pure il numero e la data del vaglia del Tesoro di cui è parola nel seguente articolo.

Art. 7. Qualunque agente contabile riceva somme per conto del fondo di massa delle guardie doganali, dovrà versarle integralmente nella Tesoreria provinciale.

Nella Tesoreria provinciale saranno anche versate le quote di contravvenzioni a favore di scopritori od altri aventi diritto che trascorsi tre mesi dalla liquidazione non siansi presentati a riscuoterle.

Per tutte queste somme, come pure per le ritenute di cui si parla nel precedente articolo, la Tesoreria provinciale rilascierà sulla Tesoreria centrale un vaglia del Tesoro commutabile in quietanza a favore del Consiglio di amministrazione della massa.

Art. 8. I vaglia del Tesoro di cui agli art. 6 e 7 debitamente firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione, saranno esibiti al tesoriere centrale del Regno, il quale ne rilascierà quietanza, ed accrediterà della somma corrispondente il conto corrente stabilito all'articolo 2.

Art. 9. Tutte le spese a cui si provvede col fondo della massa del corpo saranno ordinate dal Consiglio d'amministrazione.

Però alle spese di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4 e alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 5 potrà il Consiglio d'amministrazione provvedere mediante crediti aperti a favore degli intendenti di finanza nei limiti del fondo della massa che trovasi disponibile presso la Tesoreria centrale.

Gli ordini di pagamento emessi dal Consiglio di amministrazione porteranno la firma del presidente ed il visto del capo ragioniere della Direzione Generale delle Gabelle.

Gli ordini di pagamento sui crediti aperti a favore degli intendenti porteranno la firma dell'intendente ed il visto del primo ragioniere dell'Intendenza.

Art. 10. Le Tesorerie provinciali estingueranno gli ordini di pagamento di cui tratta l'articolo precedente, portando in uscita la somma corrispondente come somministrazione di fondi fatta alla Tesoreria centrale del Regno, dalla quale riceveranno il rimborso mediante corrispondente quietanza.

La Tesoreria centrale, prima di emettere la detta quietanza, constaterà la regolarità dei pagamenti e quindi porterà l'ammontare della quietanza stessa a debito del Consiglio d'amministrazione della massa nel conto corrente prescritto coll'art. 2, osservando il disposto degli art. 599 e seguenti del regolamento per la contabilità generale.

Art. 11. Gli ordini di pagamento dei crediti e degli acconti di massa saranno per regola emessi al nome dei singoli creditori.

Ove però, per la quantità dei piccoli pagamenti o per altre cause riesca malagevole provvedere direttamente a favore dei creditori, gli ordini di pagamento potranno essere emessi a nome degli ispettori delle gabelle, alla cui dipendenza si trovano le guardie che debbono riscuotere l'importo, ed i quali saranno tenuti a giustificare nei debiti modi l'impiego del denaro ricevuto.

Art. 12. Il capo ragioniere della Direzione Generale delle Gabelle terrà la scrittura di tutte le operazioni relative al fondo di massa.

Egli invigilerà sotto la sua responsabilità che non siano emessi ordini di pagamento, od aperti crediti agli intendenti per una somma eccedente il fondo di massa che trovasi disponibile presso la Tesoreria centrale.

Art. 13. Il Consiglio d'amministrazione potrà ordinare lo annullamento di crediti di massa, di cui sia riconosciuta l'inesigibilità, salvo il giudizio della Corte dei conti nella revisione del conto giudiziale.

Art. 14. Il Consiglio d'amministrazione dovrà rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della propria gestione entro tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il conto.

Tale conto sarà diviso in due parti, cioè a danari ed a generi.

Il conto a danari sarà distinto secondo i singoli titoli di entrata e di spesa e avrà a corredo le quietanze della Tesoreria Centrale, i documenti di spesa ed i decreti di condono e di depennamento.

Il conto a generi dimostrerà la situazione del vestiario, armamento ed altri oggetti mobili al principio ed alla fine dell'esercizio ed il movimento di entrata e di uscita avvenuto nel periodo stesso e sarà corredato degli occorrenti documenti.

A tal uopo il Consiglio d'amministrazione determinerà le norme e le garanzie con le quali deve farsi la custodia e la distribuzione degli effetti di vestiario e di armamento delle guardie doganali.

Art. 15. Un esemplare del conto speciale del fondo di massa delle guardie doganali sarà unito a corredo del conto consuntivo generale da compilarsi dalla Ragioneria Generale, a termini dell'articolo 678 del regolamento della contabilità generale dello Stato 4 settembre 1870.

Art. 16. Sono aboliti il Consiglio Superiore ed i Consigli divisionali delle masse.

Art. 17. Il Ministro delle Finanze con suo decreto determinerà il modo con cui si dovranno impiegare le somme che rimanessero disponibili sul fondo della massa delle guardie doganali alla fine d'ogni anno.

Art. 18. Per la gestione tenuta a tutto il giorno in cui andrà in vigore il presente regolamento, sarà, a cura della Direzione Generale delle Gabelle, presentato alla Corte dei conti un rendiconto sommario, dal quale risulti la provenienza del fondo di cassa versato alla Tesoreria ed il montare dei residui attivi e passivi del fondo di massa e sarà compilato esatto inventario di tutti gli oggetti mobili, vestiario ed armamento esistente nei magazzini.

Art. 19. Con decreto del Ministro delle Finanze, sulla proposta del Direttore generale delle Gabelle e sentiti i pareri della Direzione Generale del Tesoro e della Ragioneria Generale, saranno approvate le istruzioni per l'esecuzione del presente regolamento.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

Relazione a S. M. *del Ministro delle Finanze in udienza dell'*8 *giugno* 1873.

SIRE,

Con l'art. 17 della legge del 20 aprile 1871, num. 192, sulla riscossione delle imposte dirette fu determinato che le cauzioni dovute dagli esattori delle imposte medesime, potessero prestarsi anche per mezzo di una terza persona, non solamente con vincolo ad ipoteca di rendita pubblica italiana, ma ancora con iscrizione ipotecaria su beni stabili; e venne prescritto che i terreni fossero ammessi per cauzione per soli due terzi del loro valore, ed i fabbricati per la metà, e che la rendita pubblica fosse valutata al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ebbe luogo la nomina dell'esattore, e venisse ammessa per nove decimi del detto valore.

Invece per tutti i contabili e gl'impiegati dello Stato appartenenti alle altre amministrazioni, la legge del 16 febbraio 1854, num. 1664, le cui norme vennero ripetute nei regolamenti dei vari servizi, stabilisce che le cauzioni debbano prestarsi con deposito di danaro presso la Cassa di depositi e prestiti, ovvero con vincolo di rendita pubblica dello Stato, e determina che i certificati di rendita vincolati per cauzione siano computati a valor nominale.

Le condizioni generali del credito avendo cagionato per più tempo un notevole ribasso nel corso della rendita pubblica, rarissimi sono i casi in cui la cauzione è prestata con deposito di numerario, dappoichè quasi tutti i contabili ed impiegati, potendo con una somma minore comporre il montare stabilito per la cauzione, si valsero a preferenza della rendita vincolata. Questo fatto ebbe per necessaria conseguenza che le cauzioni di molti contabili ed impiegati non dànno più sufficiente garanzia all'amministrazione, dappoichè rappresentano una somma assai minore di quella stabilita nei regolamenti, e per ciò in caso d'irregolarità, non può sempre l'erario nazionale venire intieramente rifatto del danno sofferto.

Nell'intendimento, dunque, di tutelare pienamente gli interessi dello Stato, si erano già intrapresi studi su questo argomento, quando sopraggiunsero le discussioni intorno a nuove norme per la riscossione dell'imposte dirette e la pubblicazione della legge summentovata, le quali mostrarono l'opportunità di estendere a tutti i contabili e gl'impiegati dello Stato le norme stabilite pel computo della rendita pubblica data per cauzione dagli esattori delle imposte medesime.

Con questo provvedimento però, se si sopperiva al bisogno di meglio garantire l'erario nazionale, si veniva senza dubbio ad aumentare i carichi degli uffiziali contabili dello Stato, rendendo più grave la sproporzione, già riconosciuta, fra i carichi stessi e gli emolumenti che ad essi sono assegnati. Fu dunque stimato necessario di accordare le maggiori agevolezze possibili sul modo di prestare le cauzioni dovute, e perciò si giudicò opportuno di dare facoltà alle varie amministrazioni di prescrivere fra le norme che regolano i rispettivi servizi che siano estese ai dipendenti contabili ed impiegati anche le altre disposizioni stabilite dal citato articolo della legge del 20 aprile 1871 intorno a prestare cauzione con ipoteca sopra beni stabili.

Dette però argomento ad esame se fosse nella facoltà del Ministero di sottoporre alla sanzione della M. V. l'accennato provvedimento, ovvero se esso dovesse essere prima sottoposto all'esame ed alle deliberazioni del Parlamento nazionale. E, tenuto presente che la legge del 16 febbraio 1854, num. 1664, già citata, che ordinava doversi la rendita pubblica data in cauzione computare a valor nominale, e che non venne mai estesa alle altre provincie che s'uniron al Piemonte per costituire il Regno d'Italia, deve ritenersi del tutto abrogata dal disposto coll'art. 59 della legge dei 22 aprile 1869, n. 5026, sulla contabilità generale, si è riconosciuto, in seguito anche dei conformi pareri del Consiglio di Stato, essere pienamente nella facoltà del potere esecutivo di determinare le nuove norme summentovate per le cauzioni dei contabili ed impiegati dello Stato.

Per la qual cosa con lo schema di decreto che io ho l'onore di presentare alla sanzione della M. V. sarebbe stabilito, all'art. 1º, che, in conformità di quanto prescrive l'art. 17 della legge dei 20 aprile 1871 sulla riscossione dell'imposte dirette, le cauzioni dovute dai contabili o da altri impiegati potessero essere prestate anche per mezzo di terza persona, oltre che con deposito di danaro, con vincolo ad ipoteca di certificati nominativi di consolidato 5 e 3 0/0 sul debito pubblico dello Stato, od anche con iscrizione ipotecaria su beni stabili, quando nelle norme che regolano i rispettivi servizi sia ammesso questo modo di prestare cauzione. E con l'art. 2º verrebbe stabilito che il valore del consolidato dovesse computarsi al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ebbe luogo la nomina od il tramutamento dell'impiegato, ed ammettersi per nove decimi della corrispondente somma, e che il valore degli stabili, da accertarsi anche mediante stima, dovesse ammettersi nel computo della cauzione, pei terreni, per due terzi, e pei fabbricati per la metà. Si è aggiunta poi al detto articolo, a garanzia degli interessi dello Stato, la disposizione che i fabbricati debbono essere assicurati dagl'incendi almeno per il valore pel quale sono accettati in cauzione, in analogia a quanto fu disposto per gli stessi esattori delle imposte dirette con l'art. 19 del regolamento approvato col R. decreto del 1° ottobre 1871, num. 462.

Quanto ai contabili ed impiegati già in funzioni si è considerato come grave perturbamento arrecherebbe il fare mutamenti di sorta nelle cauzioni già da essi prestate, e perciò con l'art. 3° dello schema di R. decreto sarebbe stabilito che le disposizioni dei due articoli precedenti fossero da applicare soltanto ai supplementi di cauzione che i contabili ed impiegati ora in funzioni dovessero prestare per tramutamento.

In fine, le norme per le cauzioni che debbono prestare i conservatori delle ipoteche essendo specialmente prescritte dalla legge di 6 maggio 1862, num. 593, con l'art. 4º ed ultimo verrebbe dichiarato che nessuna rinnovazione s'intende apportata alle norme medesime.

Io confido che la M. V. vorrà degnarsi di apporre la sua sottoscrizione al presente schema di decreto, che già è stato discusso ed approvato nel Consiglio dei Ministri, e che segnerà senza dubbio un nuovo miglioramento nella pubblica amministrazione.

Il N. 1447 (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 59 della legge del 22 aprile 1869, numero 5026, sulla contabilità generale dello Stato;

Veduto l'articolo 17 della legge del 20 aprile 1871, num. 192 (Serie 2ª), sulla esazione delle imposte dirette;

Veduti i pareri del Consiglio di Stato, sezione di finanza, del 28 aprile e 17 giugno 1871 e del 5 febbraio 1873;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Le cauzioni dovute dai contabili o da altri impiegati di qualunque Amministrazione dello Stato ed i supplementi di esse potranno esser prestati, anche per mezzo di una terza persona, con deposito di danaro, presso la Cassa dei depositi e prestiti, con vincolo ad ipoteca, di certificati nominativi di consolidato 5 e 3 per cento, sul debito pubblico dello Stato; ed anche con iscrizione ipotecaria su beni stabili, quando nelle norme che regolano i rispettivi servizi sia ammesso questo modo di prestar cauzione.

Art. 2. Per le cauzioni che si prestano con vincolo di consolidato, questo deve computarsi al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ebbe luogo la nomina od il tramutamento del contabile, od altro impiegato, ed ammettersi per nove decimi del detto valore.

Per le cauzioni che si prestino con ipoteca su beni stabili, debbono presentarsi tutti gli atti e documenti necessari a provare la proprietà, lo stato ipotecario, ed il valore degli stabili, che può essere accertato anche mediante stima, i terreni si ammettono pei due terzi del loro valore ed i fabbricati per la metà, e sul valore così stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività inscritte.

I fabbricati debbono essere assicurati dagli incendi per il valore almeno pel quale sono accettati in cauzione; ed il costituente ha l'obbligo di mantenere l'assicurazione fino allo scioglimento della cauzione.

Art. 3. Le disposizioni degli articoli precedenti saranno applicate anche ai supplementi di cauzione che i contabili ed impiegati ora in funzioni fossero tenuti a prestare, per tramutamento.

Art. 4. Nulla è innovato pei conservatori delle ipoteche, per le cui cauzioni continueranno ad osservarsi le norme stabilite dalla legge 6 maggio 1862, num. 593.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE.

Q. SELLA.

Il Numero DCLVII (*Serie 2ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, num. 4513;

Viste le deliberazioni delle Deputazioni Provinciali indicate nell'annesso elenco;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvate le deliberazioni delle Deputazioni provinciali indicate nell'annesso elenco, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, le quali concernono l'applicazione delle tasse comunali di famiglia o focatico e sul bestiame.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Elenco delle deliberazioni approvate.

1. — Deliberazione 28 febbraio 1873 della Deputazione provinciale di Basilicata (Potenza), con la quale in riforma dell'articolo 2 dei rispettivi regolamenti per l'applicazione delle tasse di famiglia o focatico e sul bestiame approvati con R. decreto 5 settembre 1869, mantenuti fermi per ambedue le tasse i limiti già posti in essi regolamenti, ne viene aggiunto un altro per l'applicazione del quale possa bastare l'approvazione della Deputazione provinciale e viene prescritto che quando, per singolari circostanze, alcun comune si trovasse nella necessità di eccedere anche quel secondo limite, allora, oltre l'autorizzazione provinciale, la proposta comunale conseguir debba la Sovrana sanzione.

2. — Deliberazione 16 dicembre 1872 della Deputazione provinciale di Siena, con la quale in riforma degli articoli 2 e 6 (2° comma) del regolamento in vigore per la tassa di focatico, approvato con R. decreto 11 agosto 1869, si eleva con l'art. 2 a L. 30 il limite massimo già stabilito in L. 20, con la prescrizione che non potrà eccedersi detto nuovo limite senza una speciale autorizzazione della Deputazione provinciale da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato; e per lo articolo 6° si sostituiscono alle parole *quanto nei comunelli con deposito presso la casa parrocchiale* le altre *quanto per estratto nelle frazioni o borgate componenti il comune mediante affissione in luogo pubblico.*

3. — Deliberazione 4 febbraio 1873 della Deputazione provinciale di Arezzo con la quale si autorizza il comune di Cortona ad eccedere, nell'applicazione della tassa di famiglia o focatico, il limite massimo di lire 50, stabilito nell'art. 4 del regolamento provinciale, elevandolo fino a lire 100 per le famiglie ascritte alla 1ª classe.

4. — Deliberazione 10 febbraio 1873 della Deputazione provinciale di Girgenti, con la quale si autorizza il comune di Ravanusa ad eccedere, nell'applicazione della tassa di famiglia o focatico, il limite massimo di lire 20, stabilito nel regolamento provinciale, elevandolo fino a lire 100 per le famiglie ascritte alla 1ª classe e graduando le famiglie soggette a tassa in 50 classi.

5. — Deliberazione 2 febbraio 1873 della Deputazione provinciale di Girgenti, con la quale si autorizza il comune di Realmonte ad eccedere, nell'applicazione della tassa di famiglia o focatico, il limite massimo di lire 20 stabilito nel regolamento provinciale, elevandolo fino a lire 30 pei contribuenti ascritti alla 1ª classe e graduando le famiglie soggette a tassa in 12 classi.

6. — Deliberazione 10 febbraio 1873 della Deputazione provinciale di Girgenti, con la quale si autorizza il comune di Ribera ad eccedere, nell'applicazione della tassa di famiglia o focatico, il limite massimo di L. 20, portato pel 1872 a L. 25, elevandolo fino a lire 30 pei contribuenti ascritti alla 1ª classe.

7. — Deliberazione 12 febbraio 1873 della Deputazione provinciale di Pesaro, con la quale si autorizza il comune di Pergola ad eccedere, nell'applicazione della tassa di famiglia o focatico, il nuovo limite massimo di L. 40, elevato nel 1872 a L. 50, portandolo fino a lire 100 e a ripartire in 50 gradi le famiglie soggette alla tassa.

8. — Deliberazione 12 febbraio 1873 della Deputazione provinciale di Pesaro, con la quale si autorizza il comune di Pergola ad eccedere ancora per l'esercizio 1873, nell'applicazione della tassa sul bestiame, il limite massimo rispettivamente stabilito nel regolamento provinciale elevandolo da L. 5 a L. 10 pei buoi, manzi e vacche; da L. 5 a L. 8 pei vitelli, e da centesimi 50 a centesimi 60 pei lanuti; da L. 8 a L. 12 pei cavalli; da L. 5 a L. 10 pei muli; e da L. 2 a L. 4 pei somari.

9. — Deliberazione 4 novembre 1872 della Deputazione provinciale di Siena, con la quale si autorizza il comune di Rapolano ad eccedere, nell'applicazione della tassa di famiglia o focatico, il limite massimo di L. 20 fissato nel regolamento provinciale, elevandolo fino a L. 40 pei contribuenti ascritti alla 1ª classe.

10. — Deliberazione 26 ottobre 1872 della Deputazione provinciale di Vicenza, colla quale si autorizza il comune di Agugliaro a diminuire pei buoi, tori e cavalli il limite minimo stabilito nel regolamento provinciale in L. 2, riducendolo a L. 1, e per le vacche da L. 1 a centesimi 50.

11. — Deliberazione 31 ottobre 1872 della Deputazione provinciale di Massa Carrara, con la quale si autorizza il comune di Bagnone ad eccedere, nell'applicazione della tassa di famiglia e focatico, il limite massimo fissato in L. 16 nel regolamento provinciale pei comuni di 2ª categoria, elevandolo fino a L. 30 per le famiglie assegnate alla 1ª classe.

12. — Deliberazione 27 gennaio 1873 della Deputazione provinciale di Pavia, colla quale si autorizza il comune di Bagnaria a diminuire, nell'applicazione della tassa di famiglia o focatico, il limite minimo stabilito nell'articolo 3 del regolamento provinciale, riducendolo a L. 1.

13. — Deliberazione 13 gennaio 1873 della Deputazione provinciale di Pavia, con la quale si autorizza il comune di Breme ad eccedere, nell'applicazione della tassa di famiglia o focatico, il limite massimo fissato in L. 10 nel regolamento provinciale pei comuni assegnati alla 3ª categoria, elevandolo fino a L. 20 per le famiglie ascritte alla 1ª classe.

14. — Deliberazione 18 novembre 1872 della Deputazione provinciale di Pavia, con la quale si autorizza il comune di Corte Brugnatella a diminuire, nell'applicazione della tassa di famiglia o focatico, il limite minimo fissato in L. 2 del regolamento provinciale pei comuni di 3ª categoria, riducendolo a L. 1 pei contribuenti ascritti all'ultima classe.

15. — Deliberazione 13 gennaio 1873 della Deputazione provinciale di Pavia, con la quale si autorizza il comune di Cilavegna a diminuire, nell'applicazione della tassa di famiglia o focatico, il limite minimo fissato in L. 3 nel regolamento provinciale pei comuni di 2ª categoria, riducendolo a L. 1 pei contribuenti ascritti all'ultima classe.

16. — Deliberazione 23 dicembre 1872 della Deputazione provinciale di Pavia, con la quale si autorizza il comune di Golferenzo a variare, nell'applicazione della tassa nel regolamento provinciale pei comuni di 3ª categoria, eccedendo il massimo da L. 10 a L. 20, e riducendo il minimo da L. 2 a L. 1.

17. — Deliberazione 23 dicembre 1873 della Deputazione provinciale di Pavia, con la quale si autorizza il comune di Montù Beccaria a variare, nell'applicazione della tassa di famiglia o focatico, i limiti posti ad essa tassa nel regolamento provinciale pei comuni di 2ª categoria, elevando il massimo da L. 15 a L. 45, e riducendo il minimo da L. 3 a L. 1, graduando in 19 classi le famiglie soggette a tassa.

18. — Deliberazione 13 gennaio 1873 della Deputazione provinciale di Pavia, con la quale si autorizza il comune di Ottone ad eccedere, nell'applicazione della tassa di famiglia o focatico, il limite massimo fissato in L. 15 nel regolamento provinciale pei comuni di 2ª categoria, elevandolo fino a L. 20 per le famiglie assegnate alla 1ª classe.

19. — Deliberazione 10 marzo 1873 della Deputazione provinciale di Pavia, con la quale si autorizza il comune di Ruino a diminuire, nell'applicazione della tassa focatico, il limite minimo fissato in L. 2 pei comuni di 3ª categoria, riducendolo a L. 1 50 pei contribuenti assegnati all'ultima classe.

20. — Deliberazione 13 gennaio 1873 della Deputazione provinciale di Pavia, con la quale si autorizza il comune di S. Albano di Bobbio a diminuire, nell'applicazione della tassa focatico, il limite minimo fissato in L. 2 pei comuni di 3ª categoria, riducendolo a L. 1.

21. — Deliberazione 16 aprile 1873 della Deputazione provinciale di Pavia, con la quale si autorizza il comune di Sannazzaro dei Burgondi a diminuire, nell'applicazione della tassa focatico, il limite minimo fissato in L. 3 sui comuni di 2ª categoria, riducendolo a L. 1 pei contribuenti ascritti alla 7ª ed ultima classe.

22. — Deliberazione 27 gennaio 1873 della Deputazione provinciale di Pavia, con la quale si autorizza il comune di Semiana ad eccedere, nell'applicazione della tassa focatico, il limite massimo fissato nel regolamento provinciale a L. 10 pei comuni di 3ª categoria, elevandolo fino alle L. 15.

23. — Deliberazione 22 febbraio 1873 della Deputazione provinciale di Pavia, con la quale si autorizza il comune di Silvano Pietra a diminuire, nell'applicazione della tassa focatico, il limite minimo fissato nel regolamento provinciale a L. 2 pei comuni di 3ª categoria, riducendolo a L. 1 pei contribuenti ascritti alla 7ª ed ultima classe.

24. — Deliberazione 23 dicembre 1872 della Deputazione provinciale di Pavia, con la quale si autorizza il comune di Suardi a diminuire, nell'applicazione della tassa focatico, il limite minimo fissato nel regolamento provinciale a L. 2 pei comuni di 3ª categoria, riducendolo a L. 1 pei contribuenti ascritti alla 5ª ed ultima classe.

25. — Deliberazione 13 gennaio 1873 della Deputazione provinciale di Pavia, con la quale si autorizza il comune di Valverde a ridurre, nell'applicazione della tassa di famiglia o focatico, a L. 1 tanto per l'esercizio 1872, quanto per gli anni successivi il limite minimo fissato in L. 2 nel regolamento provinciale pei comuni di 3ª categoria.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
QUINTINO SELLA.

S. M. con decreti firmati nella udienza del 29 giugno p. p., sulla proposta del Ministro delle Finanze, ha fatto le seguenti disposizioni:

Il commendatore Costantino Perazzi deputato al Parlamento e segretario generale del Ministero Finanze, fu nominato consigliere della Corte dei conti;

Il commendatore Teodoro Alfurno, direttore generale del Tesoro, fu collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute.

Fu accettata la dimissione offerta dal commendatore Giuseppe Giacomelli dalla carica di direttore generale delle imposte dirette e del catasto.

Elenco di disposizioni fatte nel personale giudiziario:

Con decreto del 15 giugno 1873:

Falconi cav. Nicola, procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Aquila, nominato consigliere della Corte d'appello di Aquila.

Con decreto del 25 giugno 1873:

Pastrone avv. Roberto, sottosegretario di 1ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in servizio da oltre dieci anni, collocato in aspettativa, a sua domanda, per tre mesi, dal 16 luglio al 15 ottobre del corrente anno, per comprovati motivi di salute;

Zavattaro Tancredi, segretario della R. procura presso il tribunale civile e correzionale di Pinerolo, approvato pel posto di uffiziale d'ordine nell'esame di concorso stabilito col decreto ministeriale 27 dicembre ultimo, nominato uffiziale d'ordine di 2ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Galluzzo Camillo, approvato come sopra, id. id.;

Giovannetti Ugo, vicecancelliere della pretura del 1° mandamento di Roma, approvato come sopra, id. id.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Cambio decennale dei Consolidati 5 e 3 per cento ed unificazione e cambio dei titoli del Debito Pubblico ex-Pontificio.

SITUAZIONE AL 1° LUGLIO 1873.

Consolidato 5 per cento.

	N° delle cart.	Rendita	Quantità delle cartelle	Ammontare della rendita
Cartelle vigenti al 1° giugno 1871			1587786	163,073,490
Id. non ancora presentate al cambio al 1° luglio 1873			4238	298,255
Cartelle presentate al cambio a tutto dicembre 1872	1580885	162,550,070		
Id. id. nel mese di gennaio 1873	443	25,640		
Id. id. id. febbraio »	414	29,425		
Id. id. id. marzo »	437	48,770		
Id. id. id. aprile »	399	31,810		
Id. id. id. maggio »	512	55,290		
Id. id. id. giugno »	522	50,385		
	1583612	162,791,390		
Si deduce per cartelle non valide e per eccedenza di rendita sopra cartelle alterate	64	16,155		
			1583548	162,775,235
Cartelle ammesse al cambio	1583548	162,775,235		
Id. sospese dal cambio	»	»		
			1583548	162,775,235
Rimanenza di cartelle in corso di verifica al 1° luglio 1873			»	»

Consolidato 3 per cento.

	N° delle cart.	Rendita	Quantità delle cartelle	Ammontare della rendita
Cartelle vigenti al 1° giugno 1871			51543	2,868,963
Id. non ancora presentate al cambio al 1° luglio 1873			228	3,354
Cartelle presentate al cambio a tutto dicembre 1872	51022	2,855,919		
Id. id. nel mese di gennaio 1873	54	1,353		
Id. id. id. febbraio »	19	387		
Id. id. id. marzo »	85	3,798		
Id. id. id. aprile »	69	1,674		
Id. id. id. maggio »	11	1,473		
Id. id. id. giugno »	57	1,605		
	51317	2,866,209		
Si deduce per cartelle non valide e per eccedenza di rendita sopra cartelle alterate	2	600		
			51315	2,865,609
Cartelle ammesse al cambio	51315	2,865,609		
Id. sospese dal cambio	»	»		
			51315	2,865,609
Rimanenza di cartelle in corso di verifica al 1° luglio 1873			»	»

Debito Pubblico ex-Pontificio.

	Consolidato nominativo		Consolidato al portatore		Certificati di speciale emissione del Prestito 1860-1864		TOTALE	
	N° dei conti personali	Quantità della rendita	Numero dei titoli	Quantità della rendita	Numero dei titoli	Quantità della rendita	N° dei titoli e conti personali	Quantità della rendita
Rendite vigenti al 1° agosto 1871, principio della operazione del cambio	14807	14,374,149 57	101239	8,085,369 01	31481	749,010 »	147527	23,208,528 58
Rendite non ancora presentate al cambio al 1° luglio 1873	* 1718	100,728 91	581	27,196 49	641	14,725 »	2940	142,650 40
Rendite presentate al cambio, o di cui ne fu denunciato lo smarrimento all'effetto del cambio	13089	14,273,420 66	100658	8,058,172 52	30840	734,285 »	144587	23,065,878 18
Rendite cambiate a tutto giugno 1873	11077	13,559,214 91	100656	8,058,122 52	30840	734,285 »	142573	22,351,622 43
Rendite presentate e non ancora unificate al 1° luglio 1873	** 2012	714,205 75	2	50 »	»	»	2014	714,255 75

* Vi sono compresi anche i certificati per rendita inferiore a scudi 5 che non figuravano nelle situazioni precedenti.

** L'unificazione è sospesa per irregolarità nelle domande, per opposizioni, o perchè sono in corso le pubblicazioni.

PARTE NON UFFICIALE

VARIETÀ

Dal Giappone.

La *Gazzetta di Venezia* pubblica la seguente corrispondenza da Tokio (Giappone) 1° maggio 1873:

La questione più imbarazzante, come v'ho scritto nell'ultima mia lettera, per regolare i rapporti internazionali del Giappone colle altre potenze, è la questione delle giurisdizioni. Voi sapete che nei porti già aperti al commercio i consoli hanno il diritto di giudicare i proprii sudditi. Ora, venendo aperto tutto il Giappone, gli stranieri vorrebbero che la giurisdizione consolare si estendesse a loro favore per tutto l'Impero, e non hanno torto, perchè le leggi giapponesi sono così severe e gli abitanti del paese sono per tradizione così contrarii agli stranieri, che ogni piccola colpa da questi commessa può diventar grave ed essere crudelmente punita dai giudici locali. Il governo però non vuol saperne; egli dice (e in questo pure non ha torto) che coteste giurisdizioni offendono la sua autorità; che, come all'estero i Giapponesi sono giudicati dai tribunali del paese dove si trovano, così anche in Giappone gli stranieri devono essere soggetti ai giudici giapponesi per quel principio di reciprocanza che deve regolare tutti i trattati. Quando ritornerà la grande ambasciata, che appunto per la revisione dei trattati fece il giro dell'America e dell'Europa, si regolerà questa intricata faccenda. Intanto il governo del Mikado, per mostrare la sua deferenza agli stranieri, offre una concessione, ed è quella che nei casi in cui un reo dovesse essere condannato ad aver tagliato il ventre, gli si farà il favore, se è straniero, di tagliargli la testa!! Ma voi capirete che questo è molto poco, quando si pensi che la pena capitale viene applicata anche ai piccoli furti. Mi sembra che l'unico mezzo per finire questa faccenda è che nelle sue grandi riforme il Giappone adotti pur quella di riformare i suoi codici, mettendoli in armonia coi codici delle potenze più civili. Allora le potenze rinunzierebbero volentieri anche alle giurisdizioni di cui sono in possesso.

Quanto a riforme, qui si va a vapore, e vi avrei da scrivere ogni giorno se volessi rendervi conto di tutto. Ma ciò non può molto interessare i vostri lettori. Mi basterà dunque ogni qual tratto, come ho fatto fin qui, mandarvi notizie di questo paese, delle cose più importanti, e che possono interessarvi, o per troppo giusta curiosità o per affari di commercio.

Per questo vi dirò oggi soltanto, che fu egregiamente regolato l'ufficio postale. La posta inglese funziona a Yokohama; qui le lettere vengono consegnate alla posta giapponese, che regolarmente le distribuisce per tutto l'impero.

All'atto della consegna, si traduce l'indirizzo in giapponese e così le lettere vanno benissimo alla loro destinazione. Quanto ai telegrammi, la cosa è più difficile. Essi vengono, se le linee sono in ordine, fino a Yokohama, Nagasaki, Tokio ed altri luoghi aperti, ma per viaggiare all'interno corrono molto pericolo, perchè i Giapponesi non ne vogliono sapere e rompono i fili con troppa frequenza, quantunque sia severamente proibito. I telegrammi devono essere scritti in inglese. Per curiosità vi dirò come si è superata l'enorme difficoltà di telegrafare coi caratteri giapponesi o cinesi. Queste lingue hanno un numero enorme di segni e di combinazioni, cui mal si presterebbe il telegrafo. Ebbene, hanno scelto 4000 vocaboli principali, coi quali si può dire tutto quello che si vuole; questi vocaboli portano un numero progressivo, dall'uno al quattromila; non si fa che telegrafare i numeri, e la cosa riesce semplicissima.

Però il Governo giapponese ha intenzione di stipulare trattati postali con tutte le potenze colle quali ha conchiuso trattati di amicizia e commercio; e d'altra parte alcuni giornali di qui, come il *Kanagaki Shimbum* (giornale alfabetario) ed anche il *Daily Hirakana News* (inglese) promuovono l'abolizione dei caratteri cinesi e giapponesi e la sostituzione dell'alfabeto latino. Sarebbe un grande progresso, al quale è chiaro che qui si tende. Ma sarà molto difficile vincere le opposizioni e scuotere le abitudini.

Per ciò che riguarda la produzione del seme bachi, tanto importante per noi Italiani, non posso darvi ancora notizie. Solo in questi giorni si è qui incominciato a far nascere i bachi, la stagione è buona; vedremo, e ve ne darò precise notizie a suo tempo. Intanto vi confermo ciò che forse saprete, vale a dire che il Governo giapponese ha seriamente accolti i reclami fatti particolarmente dalla Legazione italiana, ed ha incoato un processo contro coloro che hanno fraudolentemente preparato male i cartoni nell'anno scorso, sia adoperando gli scarti delle farfalle, sia coprendo artificialmente i cartoni. Sono arrestate circa 300 persone per questo motivo, e la giustizia sarà severa, perchè il Governo ha troppo interesse che si mantenga in credito la produzione del seme giapponese.

Quest'anno dunque le cose andranno molto meglio; i cartoni sono esclusivamente preparati dal Governo, che li rilascia ai produttori e poi quando sono coperti regolatamente del seme vi metterà il suo timbro, facilmente in lettere latine, perchè tutti le possano leggere. Voi poi potrete, occorrendo, farveli controllare dalla legazione o dal consolato. Però, questo vantaggio, che i cartoni siano fatti dal Governo e da esso autenticati, è contrabbilanciato da una tassa che il Governo ha messa, e contro la quale la nostra legazione ha protestato nell'interesse degli aquirenti italiani. Il ministro degli affari esteri ha risposto, che dal momento che il Governo giapponese compera i cartoni vecchi, per distruggerli e farne con quella pasta di nuovi, gli aquirenti vengono per una tal vendita a rimborsarsi di una parte della tassa. Ciò è verissimo pei cartoni che rimangono qui; ma per quelli che andranno in Italia, il beneficio resta annullato, non essendovi convenienza di rimandarli al Giappone per rivenderli al Governo. Anche questo è un incidente che fa lavorare la legazione, ossia il cav. Barillis, che la regge dalla partenza del ministro fino all'arrivo del conte Litta, incaricato d'affari durante il congedo del conte Fè d'Ostiani. Il conte Litta si attende anzi col prossimo postale francese; quando sarà arrivato ve ne scriverò e vi informerò dell'accoglienza che avrà avuta dal Mikado e dai ministri, che sono molto ben disposti verso gl'Italiani, e per interesse di questo paese e per le simpatie che il conte Fè ha saputo destare. Egli andrà ad alloggiare nel nuovo palazzo della legazione italiana, ch'è un bel *cottage* ad uso inglese, fabbricato in pietra (è la prima casa costruita in pietra a Geddo), con giardino, dove ora si cominciano a vedere ottime fragole ed ottimi piselli, che pare proprio di essere in Italia.

Ora vi darò un piccolo manipolo di ultime notizie di qui, che forse vi giungeranno prima dei giornali inglesi che sogliono riportarle.

In seguito all'editto di cui vi ho parlato nell'ultima mia furono liberati i cristiani che erano in carcere. 52 arrivarono a Nagasaki da Kiskiu il 7 aprile, 87 da Bingho e Fukusama arrivarono il 18, e 400 da Kaga sono diretti ad Osaka. Furono adottati per l'esercito i *chassepots* francesi. È stata istituita a Tokio una Società scientifica tedesca, sotto la presidenza del signor von Brandt, ministro residente di Germania, e del vicepresidente dott. Muller, capo della scuola medica a Tokio. Avvennero negli scorsi giorni gravi incendii a Yokohama, ove furono distrutte 2000 case, e qui, dove se ne bruciarono un centinaio. Già sapete che sono tutte di legno. Ora devono rifabbricarsi sotto la vigilanza del governo, e con ogni cura per diminuire il pericolo d'incendio. Pare si voglia accomodare col Perù la famosa questione della *Maria Luz*. Più di 50 casse di doni pel Mikado arrivarono da parte del presidente della Repubblica del Perù. Il Mikado ha passato in rivista le truppe a Kamacura; era vestito all'europea con waterproof, e cavalcava con molta disinvoltura un gagliardo destriero.

Volete far il giro del mondo in novanta giorni a prezzo ridotto? L'agenzia della strada ferrata

del Pacifico, di cui avrete naturalmente gli uffici anche in Europa, rilascia un biglietto circolare che costa in prima classe lire sterline 220, e col quale voi partite da Venezia, coi vapori della Compagnia peninsulare-orientale, per Bombay, Calcutta, ecc.; visitate le Indie, la Cina, e venite a trovare il vostro corrispondente al Giappone; quindi, per S. Francisco di California e la ferrovia del Pacifico, andate a Nuova York, e di là per Londra tornate a Venezia. Eccovi una piccola gita di piacere, che, pur troppo, pochi veneziani avranno voglia di fare, a meno che la nuova posizione che il commercio ha fatto a codesta città non vi abbia infuso più spirito e più intraprendenza di quella che vi si riscontrava alcuni anni fa, quand'ebbi il piacere di trattenermi qualche tempo a Venezia.

NOTIZIE VARIE

— Annunziamo con rammarico, che il commendatore Carlo Demaria, chiarissimo professore di medicina legale nella R. Università torinese, cessava di vivere in Torino nella sera del 27 ora scorso giugno. Con lui si spense una vita operosissima e intemerata. Egli rese molti e importanti servigi al paese, come insegnante, come membro del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, come deputato, per cinque legislature, di Rivarolo Canavese, come socio della R. Accademia medica di Torino, come autore di pregiati scritti medici, e collaboratore al *Codice sanitario*, che è stato testè discusso dal Senato. Tra gli altri suoi lavori si hanno particolarmente a ricordare le note ch'egli aggiunse alla traduzione italiana del classico *Manuale di medicina legale* dell'illustre Casper, di Berlino, ragguagliandolo alle disposizioni del Codice penale vigente nell'alta Italia. Il professore Demaria sperava di veder promulgato il nuovo Codice penale italiano per ragguagliare alle prescrizioni del medesimo il *Manuale* di Casper e le *Novelle Cliniche* del medesimo autore.

— Leggiamo nella Rivista Americana dell'*Eco d'Italia* di Nuova York, 18 giugno:

« Per soddisfare all'opinione che si espresse in favore d'una ricerca attiva della *Polaris*, il ministro della marina Robeson decise d'inviare nei mari artici non solo la *Juniata*, ma ancora la *Tigress* che sarà espressamente fornita ed equipaggiata per tale spedizione. Saranno scelti per questo viaggio, che servirà pure a fine scientifico, i migliori ufficiali della marina americana, a cui saranno aggiunti il capitano Tyson e gli otto marinai suoi compagni. La *Juniata* partirà per Disco ed Uppernavick nella corrente settimana come avanguardia della *Tigress*.

DIARIO

La costituzione dell'Impero Austro-Ungarico, frutto di quello spirito di moderazione che presiede alle deliberazioni dei vari corpi politici onde è composta questa monarchia, avrà ben presto, così si crede, il suo compimento mediante l'accordo ungaro-croato. È noto che la convenzione provvisoria, conchiusa nel 1868, non aveva cessato di provocare le proteste della Dieta di Zagabria. Ora, come già abbiamo annunziato, nella seduta del 29 giugno scorso, la delegazione nominata dal Parlamento ungarico per esaminare la vertenza ungaro-croata, ha presentato le sue conclusioni, sulle quali le diete di Pesth e di Zagabria avranno ben presto a pronunciarsi. Questo nuovo compromesso terminerà all'amichevole questo lungo litigio. Per l'annessione di una parte dei confini militari alla Croazia, questa provincia invierà per lo avvenire cinque deputati di più, 34 in luogo di 29, alla Dieta dei paesi transleitani. Sulle entrate della Croazia e della Schiavonia, il 55 per cento sarà attribuito alle spese comuni della Transleitania; il rimanente verrà unicamente riserbato alle spese dell'amministrazione locale. Finalmente, il ministro, che nel Ministero ungarese rappresenta la Croazia e la Schiavonia in nome del potere centrale, dovrà sottoporre a S. M., senza ritardo e senza modificazioni, le proposte legislative del bano, che, come è noto, è l'amministratore di queste due provincie e il presidente della Camera alta della Dieta di Zagabria.

Questa convenzione, di cui abbiamo accennate le disposizioni principali, dà soddisfazione alle rimostranze più urgenti dei Croati. Gli ultra-radicali del così detto partito nazionale la combatteranno, ma sembra che tutti gli animi moderati, i quali non vogliono l'assoluto distacco della Croazia dall'Ungheria, approvano i termini di questo accomodamento, in virtù del quale la Croazia acquista una posizione analoga a quella che l'Ungheria ha rispetto alla Cisleitania. A loro volta i Magiari non sono meno lieti di mettere finalmente un termine alla questione croata, che pareva si dovesse perpetuare con pericolo del pacifico incremento e delle libertà dei paesi retti dalla Corona di Santo Stefano.

L'Assemblea francese ha ripreso il 4 corrente la discussione relativa alla Legion d'Onore. In luogo del primitivo progetto che era stato presentato all'Assemblea su questa materia, il nuovo relatore della Commissione ha presentato un piccolo progetto che contiene sette sole disposizioni. Dal primitivo progetto furono stralciate la nomina alla elezione di una parte dei membri del Consiglio dell'ordine; l'obbligo per questo Consiglio di dare il suo parere sulle proposte; la proporzione di una nomina sopra tre estinzioni; ma la Commissione ha dichiarato di insistere assolutamente perchè non si accordi più di una nomina sopra due estinzioni; inoltre essa aveva deciso che il governo dovrebbe, in ciascun decreto, venire obbligato ad indicare le estinzioni che hanno motivate le nuove nomine.

Tutto l'interesse della discussione impegnatasi fra i generali Robert e Mazure da un lato e tra i partigiani delle garanzie da adottarsi contro le larghezze governative ed il ministro guardasigilli dall'altro, versò sopra quest'ultimo punto. Il ministro guardasigilli si chiarì poco favorevole a restrizioni che egli considera inutili. Egli finì coll'ottenere la vittoria; però ad una maggioranza estremamente esigua di 324 voti contro 289. L'abrogazione del decreto del 28 ottobre 1870, che riservava la Legion d'Onore esclusivamente ai militari, ha trovato molto maggior numero di voti. Esso fu abrogato con 424 voti contro 171.

La *Patrie* scrive che il bilancio come soleva venire compilato sotto il governo del signor Thiers conteneva infinite finzioni ed un vero e reale squilibrio fra le entrate e le spese.

« Per riguardo alla impresa del pareggio del bilancio, scrive il foglio parigino, tutto vuol essere ricominciato.

« A questo scopo, da una parte l'onorevole ministro delle finanze ha chiesto a ciascuno de' suoi colleghi di presentare la cifra minima richiesta per i servizi di ciascun ministero: la prima condizione è che si sappia quel che bisognerà spendere e che si riduca cotesta spesa al *minimum* possibile.

« Dall'altra parte si tratta di creare circa 130 milioni di nuove risorse da sostituire ai 93 milioni delle materie prime, ai 17 centesimi addizionali sull'imposta fondiaria e all'altre entrate fittizie che si erano inscritte in bilancio.

« Da tre settimane il Consiglio superiore del commercio, dell'industria e dell'agricoltura si occupa di questa ricerca. Ecco il risultato de' suoi studi fino ad ora:

« La Commissione di 12 membri, incaricata specialmente di tale bisogna, propone che si respingano: l'imposta sui metalli; la sopratassa sul sale; i dazi sulle terraglie comuni; quelli sopra i sali di soda; i diritti sulla cifra degli affari, sui trasporti e sulle fatture, non che l'aumento sulla imposta fondiaria e mobiliare, sulle porte e finestre.

« In luogo di queste soppresse propone invece: una imposta sulla stearica, sul carbon fossile e sui saponi, che produrrebbe 23 milioni; una tassa sulla cristalleria e sulle vetrerie, 5 milioni; una tassa sulla maiolica e sulla porcellana, 8 milioni; una tassa sui tessuti, 60 milioni; un aumento della tassa sui giornali, 10 milioni.

« Tutte queste tasse produrrebbero 106 milioni. Ammettendo che esse vengano tutte accettate dal governo e dall'Assemblea, rimarrebbero ancora da trovarsi circa 30 milioni. Il Consiglio superiore continua le sue ricerche per giungere interamente allo scopo che si è prefisso. »

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 28 luglio 1873 alla nomina di ricevitore del lotto al banco num. 836 nel comune di Pescara, provincia di Chieti, coll'aggio lordo medio annuale di lire 2690 94.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo art. 136 qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 3 luglio 1873.

Il Direttore Compartimentale: G. Millo.

IL R. PROVVEDITORE AGLI STUDI

DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Notifica:

1. È vacante un posto gratuito, per il corso tecnico, nel Convitto Nazionale di Novara a cominciare coll'anno scolastico 1873 74.

2. Sarà esso conferito per concorso di esame al giovane di ristretta fortuna, che goda i diritti di cittadinanza, che abbia compiuto gli studi elementari, e non oltrepassi il dodicesimo anno di età nel tempo del concorso.

Al requisito dell'età è fatta eccezione soltanto per i giovani già alunni del Convitto per cui concorrono, o di un altro parimente governativo.

3. L'esame di concorso avrà principio alle ore 7 antimeridiane del giorno 8 prossimo mese di agosto nel R. Liceo di questa città.

Per essere ammesso al concorso ogni candidato dè presentare al Rettore del Convitto Nazionale di Novara non più tardi del 25 p. v. luglio;

a) Un'istanza scritta di propria mano con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

b) La fede legale di nascita;

c) Un attestato di moralità rilasciatogli o dalla podestà municipale, o da quella dell'istituto da cui proviene;

d) Un attestato autentico degli studi fatti;

e) Un attestato di avere subito l'innesto vaccino o di avere sofferto il vaiuolo, di essere sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie;

f) Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre o lo stesso candidato possiede.

Tutti questi documenti vogliono essere stesi su carta da bollo da 50 centesimi.

Novara, 20 giugno 1873.

Il Regio Provveditore agli studi
Fulcheri.

IL REGIO PROVVEDITORE AGLI STUDI

DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Notifica:

1. Sono vacanti, a cominciare col nuovo anno accademico 1873-74, due posti gratuiti governativi nel Collegio Convitto Nazionale di Genova per il corso classico, ed un terzo per il corso tecnico.

2. Questi posti gratuiti sono conferiti per concorso di esame ai giovani di ristretta fortuna, che godono i diritti di cittadinanza, che abbiano compiuti gli studi elementari e non oltrepassino il dodicesimo anno di età nel tempo del concorso.

Al requisito dell'età è fatta eccezione soltanto pei giovani già alunni del Convitto per cui concorrono, o di un altro parimenti governativo.

3. Il concorso avrà luogo nelle sale del Reale Liceo ne' giorni 11, 12, 13 agosto 1873.

4. Per essere ammesso al concorso ogni candidato deve presentare al rettore del Convitto Nazionale di Genova non più tardi del 30 luglio p. v.:

a) Un'istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

b) La fede legale di nascita;

c) Un attestato di moralità, lasciatogli o dalla podestà municipale o da quella dell'Istituto da cui proviene;

d) Un attestato autentico degli studi fatti;

e) Un attestato o di aver subito l'innesto vaccino o di aver sofferto il vaiuolo, non che di essere sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie;

f) Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre o lo stesso candidato possiede.

Genova, 16 giugno 1873.

Il Regio Provveditore
Darzo.

R. PREFETTURA

DELLA PROVINCIA DI MOLISE.

Presidenza del Consiglio scolastico.

Nella tornata del 20 corrente il Consiglio scolastico deliberò, a norma del regolamento 4 aprile 1869, che fosse aperto il concorso a tre posti semigratuiti governativi vacanti nel Convitto Nazionale in Campobasso;

I giovani di ristretta fortuna, che godono i diritti di cittadinanza, che abbiano compiuti gli studi elementari, e non oltrepassino al tempo del concorso il 12° anno di età, possono essere ammessi a questo concorso.

Al requisito della età è fatta eccezione solo pei giovani alunni del Convitto Nazionale, e di altro simulmente governativo. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono aver presentato al rettore del Convitto fino a tutto il 25 luglio p. v. i seguenti documenti:

1° Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

2° La fede legale di nascita;

3° Un attestato di moralità lasciatogli, o dalla potestà municipale o da quella dell'Istituto da cui proviene;

4° Un attestato autentico degli studi fatti;

5° L'attestato d'aver subito l'innesto vaccinico o sofferto il vajuolo, di esser sano e scevro d'infermità schifose, o stimate appiccaticcie;

6° Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede.

Il dì 6 agosto p. v. nel locale del liceo ginnasiale, alle ore 8 ant., comincieranno le prove di esame.

Campobasso, 26 giugno 1873.

Il Prefetto Presidente: Berardi.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 7.

Lo Scià di Persia espresse la sua viva soddisfazione pel ricevimento avuto, e la sua ammirazione per le magnificenze di Parigi. Disse: — Io ritrovo il sole che mi ricorda la Persia.

Parigi, 7.

Il duello fra Ranc e Cassagnac ebbe luogo oggi dopo mezzodì presso il Lussemburgo. Si assicura che Cassagnac rimase ferito in un braccio e Ranc in una spalla, ma però tutti due leggermente. Mancano ancora notizie positive.

Parigi, 7.

La statistica del commercio francese nei 5 primi mesi del 1873 presenta nelle importazioni un totale di 1284 milioni, ossia 118 milioni di meno che nel periodo corrispondente del 1872. Il totale delle esportazioni fu di 1635 milioni, ossia 192 milioni più che nel periodo corrispondente del 1872.

Il totale delle entrate delle dogane e delle contribuzioni indirette ascese a 424 milioni, ossia 96 milioni più che nel 1872.

Versailles, 7.

Seduta dell'Assemblea Nazionale. — Lamy domanda d'interpellare sul mantenimento dello stato d'assedio a Parigi e nei dipartimenti.

L'interpellanza è fissata pel quindici novembre.

Procedesi alla prima lettura del progetto di legge sull'organizzazione dell'esercito.

La Camera decide che passerà alla seconda lettura.

L'Assemblea è aggiornata a venerdì.

BORSA DI VIENNA — 7 luglio.

	5	7
Mobiliare	236 —	233 —
Lombarde	191 50	192 —
Banca anglo-austriaca	191 —	189 —
Austriache	343 50	341 50
Banca Nazionale	987 —	986 —
Napoleoni d'oro	8 87	8 89
Cambio su Parigi	43 50	43 65
Cambio su Londra	111 30	111 75
Rendita austriaca	73 20	73 80
Id. id. in carta	68 25	68 25
Banca italo-austriaca	48 —	45 —
Rendita italiana 5 0/0	— —	— —

BORSA DI BERLINO — 7 luglio.

	5	7
Austriache	204 —	203
Lombarde	115 1/4	115 1/8
Mobiliare	139 3/4	137 1/2
Rendita italiana	61 1/2	61 3/8
Banca franco-italiana	—	— —
Rendita turca	51 5/8	52 —

BORSA DI PARIGI — 7 luglio.

	5	7
Prestito francese 5 0/0	91 77	91 90
Rendita id. 3 0/0	56 35	56 40
Id. id. 5 0/0	90 95	91 10
Id. italiana 5 0/0	61 80	61 90
Id. id.	— —	— —
Consolidato inglese	92 3/4	92 13/16
Ferrovie Lombardo-Venete	442 —	441 —
Banca di Francia	4235 —	4240 —
Ferrovie Romane	95	— —
Obbligazioni Romane	156 25	157 25
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	187 —	189 —
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	196 25	— —
Cambio sull'Italia	11 5/8	12 —
Obbligaz. della Regia Tabacchi	480 —	480 —
Azioni id. id.	792 —	757 —
Londra, a vista	25 52	25 53
Aggio dell'oro per mille	— —	5 —
Banca franco-italiana	— —	— —

BORSA DI LONDRA — 7 luglio.

	5	7
Consolidato inglese	92 3/4	92 7/8
Rendita italiana	61 —	60 3/4
Turco	54 5/8	54 3/4
Spagnuolo	20 1/8	19 7/8

BORSA DI FIRENZE 8 luglio.

Rendita 5 0/0	70 22	fine mese
Napoleoni d'oro	22 79	contanti
Londra 3 mesi	28 60	»
Francia, a vista	113 50	»
Prestito Nazionale	71 —	nominale
Azioni Tabacchi	851 —	fine mese
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2347 1/2	»
Ferrovie Meridionali	465 —	nominale
Obbligazioni id.	220 —	»
Buoni id.	— —	
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	
Banca Toscana	1655 —	»
Credito Mobiliare	1019 1/2	fine mese
Banca Italo-Germanica	492 3/4	»
Banca Generale	— —	

Incerta.

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 7 luglio 1873 (ore 16 35).

Tempo bellissimo in tutta Italia. Calma perfetta in terra e mare. Pressioni barometriche da 1 a 2 mm. in aumento. Stamani il termometro centrale segnava 19° ad Aosta e 31° al Capo Spartivento. La temperatura massima di ieri fu di 34° a Moncalieri e di 29° a Camerino. Bel tempo e dominio di venti moderati fra maestrale e greco anche in tutto il resto del Mediterraneo. Stagione buona.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 7 luglio 1873.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	764 3	764 2	763 8	764 5	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	24 6	32 7	31 8	24 6	TERMOMETRO
Umidità relativa	66	43	46	74	Massimo = 33 0 C. = 26 4 R.
Umidità assoluta	15 19	15 98	15 71	16 15	Minimo = 19 2 C. = 15 3 R.
Anemoscopio	N. 2	SO. 8	SO. 12	S. 2	
Stato del cielo	10. bello	10. bello qualche cirro	9. cirri ad Est	10. bello	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 8 luglio 1873.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1 semest. 74	—	68 —	67 95	68 —	67 97	— —	— —	—
Detta detta 5 0/0	»	—	— —	— —	— —	— —	—	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 ottob. 73	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	1 aprile 73	—	— —	— —	— —	— —	—	— —	—
Detto piccoli pezzi		—	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Detto stallonato		—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0		—	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 luglio 73	537 50	511 —	510 —	— —	— —	— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 73	—	72 45	72 40	— —	— —	—	— —	—
Prestito Romano, Blount	»		71 —	70 75	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 73	—	70 25	70 20	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana		1000		— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Romana	1 luglio 73	1000	2040	2035	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	—	— —	— —	— —	—	—
Banca Generale	1 genn. 73	500	512 —	510 50	512 50	512 —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	1 luglio 73	500	— —	— —	491 —	490 —	— —	— —	—
Banca Austro-Italiana	»	500	— —	— —	— —	—	— —	— —	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	— —	—	— —	— —	—	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	—	— —	—	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	105
Obbligazioni dette	1 luglio 73	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
SS. FF. Meridionali	»	500	—	— —	— —	— —	—	— —	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 maggio 67	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	1 genn. 73	500	515 —	514 —	— —	— —	—	— —	—
Titoli provvisorii detta	»	500	— —	— —	— —	— —	—	— —	—
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare	1 luglio 73	500	398 —	397 50	400 —	398 50	— —	— —	—
Compagnia Fond. Ital.	»	250	— —	— —	173 —	172 —	— —	— —	—
Rendita Austriaca									

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	— —
Firenze	30	— —	— —	— —
Genova	30	— —	— —	— —
Livorno	30	— —	— —	— —
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	— —	— —	112 10
Lione	90	— —	— —	—
Londra	90	— —	— —	28 53
Augusta	90	— —	— —	—
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		— —	— —	— —
Sconto di Banca 5 p. 0/0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 70 15, 20, 15, 17 1/2, 25 contanti — 70 30 pezzi piccoli; 70 17 1/2, 20 fine.
Cert. emiss. 1860-64 72 40 cont.
Banca Italo-Germanica 490 fine.
Credito Immob. 397 50 cont.; 398, 399 fine.
Comp. Fond. Ital. 172, 172 50 cont.; 172 75.

Il Deputato di Borsa: Pianciani.
Il Sindaco: A. Pieri.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROV. DI FOGGIA

AVVISO D'ASTA a prezzo ridotto

per la vendita di beni demaniali autorizzata colle leggi 21 agosto 1862, n. 793, e 24 novembre 1864, n. 2006, a mezzo della Società anonima per la vendita di beni nel Regno d'Italia, agente per conto del Governo.

Il pubblico è avvisato che alle ore 10 antemeridiane del giorno di mercoledì ventitrè del mese di luglio p. v. si procederà in una delle sale di quest'Intendenza di finanza, avanti il signor intendente o di persona da esso delegata, e con intervento ed assistenza di un rappresentante della Società Anonima predetta ai pubblici incanti a pubblica gara per la definitiva aggiudicazione in favore dell'ultimo migliore offerente dei beni demaniali sottodescritti facienti parte dell'elenco 1°, D, quale elenco assieme ai relativi documenti trovasi depositato all'Intendenza stessa, presso cui chiunque vi abbia interesse potrà prenderne visione.

I beni che si pongono in vendita sono i seguenti:

Lotto 2° — Elenco 1° — Demanio.

Murittico di Lama e restante parte della masseria Lama a sinistra del rio del Ruscetti e di Lama, con oliveti, boschi d'elce d'alto fusto, annosi e cedui, macchie e pascoli. Attraversa questo lotto la strada comunale da San Severo a Rignano. Confina a settentrione col comune di Rignano, a mezzogiorno collo stesso e con terreni di diversi proprietari, a levante colla Difensola, a ponente col lotto primo della stessa masseria per mezzo del rio dei Ruscetti e Lama. Estensione ettari 88 10 51.

Lotto 42° — Elenco suddetto.

Masseria di Pagliccio (già destinata al pascolo dell'armento nazionale vaccino) composta di oliveti al piano e alle coste, di boschi cedui forti, di macchie, pascoli piani e montuosi, di vasto fabbricato con stalle, grotte e recinti per ricovero del bestiame, con caseificio (vaccheria), ricovero per i pastori e per le raccoglitrici delle olive, scuderia, cucina, camere, cappella e parecchie cisterne (piscine) con trappeto provveduto di torchi, di frantoi e di magazzini per gli ulivi, gli olii, ecc. Estensione ettari 348.

Lotto 75° — Elenco suddetto.

Masseria di Santa Cecilia in tenimento di Foggia. Pascolo con porzione del recinto a muro e tettoia, e dell'orto con capanna posticcia di dietro, col dritto comune dell'uso del fabbricato di Santa Cecilia, e cappella, non che della torre, colla sua quota parte degli utensili ed attrezzi e del dritto annuo del pascolo diurno sulle terre del Demanio Lucerino. Estensione ettari 179 00 08.

Lotto 76° — Elenco suddetto.

Idem. Pascolo intersecato da strada di passaggio, con alberi di ulivi e pozzo di acqua detto Peranzone, colla porzione di recinto a muro e tettoia, e quella dell'orto, col dritto comune dell'uso del fabbricato Santa Cecilia e cappella, non che delle torri, colla sua quota parte degli utensili e col dritto annuo di compascolo sul quarto delle terre del Demanio Lucerino. Estensione ettari 298 27 50.

Lotto 77° — Elenco suddetto.

Idem. Pascolo intersecato da strada con fabbricato terreno a due membri denominato Masseria Peranzone con vari alberi di ulivi e pozzo d'acqua di Conca d'oro e Capanna posta da Capo, colla porzione di recinto a muro e tettoia, e l'altra dell'orto, col dritto comune dell'uso del fabbricato Santa Cecilia, cappella, non che delle torri, colla sua quota parte degli utensili e col dritto annuo di compascolo sul quarto delle terre del Demanio Lucerino. Estensione ettari 258 56 75.

Lotto 78° — Elenco suddetto.

Idem. Pascolo intersecato da strada con vari alberi di ulivi e capanna posta all'Ischitelli colla porzione del recinto a muro e tettoia, e l'altra dell'orto, col dritto comune dell'uso del fabbricato Santa Cecilia e cappella, non che delle torri, colla sua quota parte degli utensili, coll'annuo dritto del compascolo diurno sul quarto delle terre del Demanio Lucerino. Estensione ettari 258 83 32.

L'asta sarà aperta sul complessivo prezzo di lire seicento novantanovemila duecento settantasette e centesimi settantasei (L. 699,277 76).

Ogni offerta verbale in aumento non potrà essere minore di lire cinquecento.

Per essere ammessi a prendere parte all'asta gli aspiranti dovranno prima della fine stabilita per gl'incanti far fede di avere depositato una somma corrispondente al decimo del suddetto prezzo estimativo.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale di cui sarà lecito a chiunque di prender visione in quest'ufficio precedente.

Foggia, addì 16 giugno 1873.

3422 *L'Intendente:* MARIANI.

Provincia di Ravenna — Circondario e Mandamento di Lugo

COMUNE DI COTIGNOLA

AVVISO D'ASTA.

Nel giorno di lunedì 21 del corrente mese, alle ore 10 antimeridiane, ad estinzione di candela, presieduta dal sottoscritto, si aprirà in questa residenza comunale l'asta per l'affittanza novennale del molino di proprietà di questo comune, da avere principio col primo giorno di luglio 1874 e termine coll'ultimo giorno di giugno 1883. Trattandosi di secondo incanto si farà luogo a deliberamento anche con una sola offerta.

L'asta verrà aperta sull'annua corrisposta di L. 4580.

Gli aspiranti dovranno essere muniti di sicurtà solidale solvibile e di piena soddisfazione del municipio, e a definitivo deliberamento l'affittuario dovrà prestare cauzione ipotecaria sopra fondi rustici liberi e capaci avanti un valore superiore di un terzo dell'ammontare della corrisposta di due annate.

L'asta è vincolata alla piena osservanza delle condizioni e dei patti stabiliti in analogo capitolato ostensibile a chiunque in questa segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Niuno può prendervi parte senza premettere il deposito di L. 450 a garanzia della propria offerta.

Non si ricevono offerte in aumento minori di L. 5.

Il pagamento della corrisposta risultante dal deliberamento definitivo dovrà essere fatto alla Cassa comunale in ciascun anno in due rate eguali posticipate di semestre in semestre.

Il termine utile per la presentazione delle offerte di miglioria almeno del ventesimo è stabilito a giorni 15, e scadrà il giorno di 7 agosto p. v., alle ore 10 ant.

Cotignola, 4 luglio 1873.

3505 *Il Sindaco:* PIER SANTE TESTI.

SOCIETÀ BACOLOGICA ASTIGIANA

Il Consiglio d'amministrazione in seguito a deliberazione presa in sua seduta 23 corrente giugno convoca l'assemblea generale degli azionisti della Società Bacologica Astigiana in seduta ordinaria pel giorno 27 prossimo luglio nella sala maggiore del palazzo municipale d'Asti, alle ore 2 pom., per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1° Nomina del presidente dell'assemblea.

2° Relazione del Consiglio d'amministrazione, e presentazione del bilancio generale al 30 giugno 1873.

3° Relazione dei signori sindaci ed approvazione del bilancio e del dividendo.

4° Rinnovamento parziale del Consiglio d'amministrazione, in sostituzione dei seguenti consiglieri scaduti per sorteggio: signori Borgnini cav. avv. Carlo, Masoero Giuseppe, Mortondo Isidoro.

5° Elezione dei sindaci annuali.

Si osserva che:

a) L'assemblea si compone di tutti gli azionisti che due giorni prima dell'adunanza abbiano depositato almeno due azioni al portatore, e, sino all'emissione di queste, i certificati provvisorî per due azioni presso la Banca Agricola Astigiana;

b) I consiglieri ed i sindaci scaduti sono rieleggibili (art. 21 e 29 dello statuto sociale);

c) In caso che l'assemblea a norma dell'art. 18 non potesse essere regolarmente costituita s'intenderà radunata in seconda convocazione per giorno 3 agosto, alle ore 2 pom., nello stesso locale.

Asti, 29 giugno 1873.

Il Segretario C. RAVERA. — *Il Presidente del Consiglio* C. BORGNINI. — 3507

COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE

Avviso di concorso.

La Giunta municipale del comune suddetto,

In ordine alla deliberazione consiliare del dì 26 maggio p. p. 1873, munita del visto della R. sottoprefettura del circondario di Pistoia il 10 giugno volgente,

Rende pubblicamente noto

Che da oggi a giorni venti (20) è aperto il concorso al posto di segretario di questo comune cui va annesso l'annuo stipendio di lire mille dugento (L. 1200) pagabili in dodicesimi posticipati, senza diritto nè a pensione nè a quartiere; stando a carico del titolare la ricchezza mobile gravante su detto stipendio.

Entro il termine che sopra i candidati dovranno far pervenire a quest'uffizio comunale:

1° La domanda redatta in carta da bollo da centesimi 50.

2° I documenti tutti previsti dall'articolo 18 del regolamento 8 giugno 1865 per l'applicazione della legge comunale e provinciale in vigore.

3° Certificato d'irreprensibile condotta rilasciato dal sindaco locale.

4° Situazione di famiglia.

I certificati che vanno compresi sotto i numeri 2 e 3, oltre l'essere in carta da bollo devono essere di data recente; il documento di numero 4 potrà essere in carta libera, ma esso pure di data recente.

Sambuca Pistoiese, li 26 giugno 1873.

I Componenti la Giunta: A. CORAGLI, *Sindaco.* — L. MICHELETTI, *Assessore.* — ANGIOLO CECCHINI, *id.*

Il Segretario interino EGISTO TOZZI. — 3495

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE TOSCANA

Al 30 Aprile 1873.

ATTIVO.

Voce	Parziale	Totale
Portafoglio con scadenza al massimo di 4 mesi		L. 33,847,867 96
Imprestiti contro pegno di fondi pubblici ed altri titoli garantiti dallo Stato, ecc.		» 6,590,752 20
Idem sopra sete		» 403,750 »
R. Tesoreria per deposito a interesse		» 1,080,000 »
Cassa di Depositi e Prestiti c/ cauzioni		» 9,490,347 12
Massa metallica immobilizzata (Art. 5 del decreto 1° maggio 1866)		» 2,098,496 »
Fondi pubblici		» 1,222,486 93
Immobili di n/ proprietà		» 36,000 »
Municipio di Firenze c/ Prestito 1871		» 7,017,315 32
Depositi per custodia e garanzie diverse		» 42,627,761 »
Conti correnti senza interesse		» 2,155,557 32
Conti terzi "*Sbilancio*"		» 1,549,214 17
Cassa		» 19,557,912 41
Totale dell'Attivo		L. 128,856,460 83
Spese del corrente esercizio da liquidarsi in fine dell'annua gestione, cioè:		
Conto primo impianto	L. 358,038 55	
Spese generali	» 113,594 09	471,632 64
		L. 129,328,093 47

PASSIVO.

Voce	Parziale	Totale
Capitale attuale diviso in 30,000 azioni di L. 1000 ciascuna	L. 30,000,000	
Saldo azioni emesse	» 9,005,800	
Capitale versato in conto in L. 700 per ciascuna	L. 20,994,200	20,994,200 »
Biglietti decimali in circolazione		» 56,956,840 »
Conti correnti a interesse		» 2,267,818 96
Massa di rispetto		» 1,236,363 35
Biglietti a ordine		» 129,869 10
Banca Nazionale nel Regno d'Italia c/ biglietti a mente dell'art. 6 del decreto 1° maggio 1866		» 2,008,500 »
Depositanti di valori per custodia e garanzie diverse		» 42,627,761 »
Reparti in massa		» 215,125 »
Servizi di Esattorie e Tesorerie in Massa "*Sbilancio*"		» 903,827 32
Totale del Passivo		L. 128,030,301 73
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi in fine dell'annua gestione, cioè:		
Risconto del portafoglio al 31 dicembre 1872	L. 320,216 67	
Sconti, interessi e proventi in massa	» 977,572 07	1,297,788 74
		L. 129,328,093 47

Visto: *Il Direttore Generale* L. G. DE CAMBRAY DIGNY.

3511 *Il Capo Contabile* A. CARRARESI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROV. DI CAGLIARI

Avviso di concorso.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa situata nel comune di Quarto S. Elena, al N. 2, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Cagliari, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di	L.	6646 10
» ai sali di	»	
E quindi in complesso di	L.	6646 10

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, N. 459 (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in carta da bollo di centesimi 50, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a trenta giorni decorribili dalla data dell'inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione, e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per la inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali a norma del menzionato decreto reale si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Cagliari, 22 giugno 1873.

3312 *Il Segretario:* V. PISTIS.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso alle cattedre qui sotto enunciate nell'Istituto tecnico e nella Scuola normale femminile della provincia di Trapani, cioè:

Istituto Tecnico.	Stipendi annessi
1. Agronomia, computisteria rurale e storia naturale	L. 2000
2. Geometria descrittiva, costruzione rurale e disegno relativo	» 1600
3. Lingua francese (incaricato)	» 800
Scuola normale femminile.	
1. Religione, morale e pedagogia	» 1600
2. Aritmetica, contabilità, geometria, scienze fisiche e naturali	» 1500

È proibito ad ogni professore di potere assumere in tutto più di due insegnamenti, sia dentro che fuori degli Istituti.

I professori sono obbligati a qualsiasi mutamento di orario, o di programmi che possa avvenire per superiore disposizione.

Il concorso è per titoli.

Le domande, oltre ai titoli d'idoneità, debbono essere corredate dai seguenti documenti:

1. Atto di nascita; 2. Certificato di buona condotta — da rilasciarsi dal sindaco;

3. Certificato di penalità del tribunale;

4. Certificato dell'autorità dalla quale il professore è dipeso, quante volte fosse stato insegnante in altro istituto.

Le istanze dovranno essere dirette al signor prefetto presidente la Deputazione Provinciale di Trapani, e dovranno pervenirgli improrogabilmente non più tardi del giorno 25 luglio p. v.

Trapani, 22 giugno 1873.

Pel Prefetto Presidente la Deputazione Provinciale

3400 G. ANTINORI.

AMMINISTRAZIONE PROV. DI MASSA E CARRARA

Avviso d'asta.

Lavori di costruzione di un ponte sul Magra presso Aulla, luogo detto alla Lama Nera.

Essendo stato ridotto del ventesimo il prezzo del provvisorio deliberamento dell'appalto de' lavori di sopra descritti, pe' quali ebbe luogo lo esperimento d'asta nel 23 giugno decorso mese, si rende noto che nel giorno di lunedì 14 andante mese, alle ore 12 meridiane, si farà luogo, nella segreteria della Deputazione provinciale, avanti l'ill.mo signor prefetto o a chi verrà da esso delegato, ad un nuovo esperimento d'asta col metodo delle candele, come il precedente, e con le norme prescritte dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

L'incanto verrà aperto sulla somma di L. 75,343 73, ammontare del prezzo del suddetto deliberamento diminuito del ventesimo.

Tutti coloro i quali vorranno farsi attendenti a tale appalto dovranno giustificare la loro idoneità mediante la presentazione di attestato rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un ingegnere capo del Genio civile in attività di servizio, sia governativo, sia provinciale, e constatante che gli aspiranti han dato prova di perizia e sufficiente pratica nello eseguimento o nella direzione di lavori pubblici o privati, e fare altresì il deposito interinale della somma di L. 2500 sia in numerario, sia in biglietti di banca aventi corso forzoso nel Regno.

Non si ammetteranno ribassi inferiori a L. 0 50 per ogni cento lire.

Il capitolato d'appalto e la perizia dei lavori sono ostensibili nella segreteria della Deputazione provinciale in tutte le ore d'uffizio.

Per guarentigia dell'adempimento delle assunte obbligazioni dovrà l'appaltatore nel termine di 10 giorni da quello dell'aggiudicazione definitiva, depositare per trasmettersi alla Cassa dei depositi e prestiti la somma di L. 6000, in numerario od in biglietti della Banca Nazionale od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato, al corso effettivo di Borsa, e stipulare il relativo contratto; in caso diverso incorrerà di pieno dritto nella perdita del deposito interinale, ed inoltre al risarcimento d'ogni danno, interessi e spese.

Le spese tutte inerenti all'appalto, contratto, copie, ecc., non che quelle di sorveglianza, direzione e collaudazione dei lavori sono a carico dell'aggiudicatario.

Massa, li 4 luglio 1873.

3513 *Il Segretario:* TULLIO CAPPELLI.

P. N. 31320.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE D'APPALTO.

Si rende noto che alla mezz'ora pomeridiana del giorno 21 corrente, nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, e sotto la presidenza del signor ff. di sindaco, o chi per esso, si esperimenterà la gara dell'asta per accensione di candela a forma dell'articolo 91 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n° 5852, per l'appalto dei lavori di rinnovazione del selciato nella via dei Vascellari e nella via e piazza di Santa Cecilia, con costruzione delle necessarie chiaviche normali e secondarie per l'incondottamento delle acque de' tetti de' laterali fabbricati, pei quali lavori è prevista la totale spesa di L. 8806 91, e alle condizioni seguenti:

1. I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni 60 lavorativi a datare dal giorno in cui ne sarà fatta la consegna dall'ingegnere comunale dopo la stipulazione del contratto.

2. I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare i documenti comprovanti la idoneità, la solvibilità e le altre condizioni di regola, non che la fede di aver depositato nella cassa comunale L. 880 a garanzia dell'offerta, e L. 250 presso il sottoscritto per le spese relative.

3. Il tempo utile ad esibire mediante schede le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, resta stabilito a mezz'ora pomeridiana del 6 futuro agosto.

4. Le spese d'asta e quelle occorribili per conseguente contratto sono a carico del deliberatario definitivo.

Il piano d'esecuzione e il capitolato speciale sono ostensibili nella segreteria comunale dalle ore 9 ant. alle ore 3 pom. di ciascun giorno.

Dal Campidoglio li 3 luglio 1873.

3530 *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI.

P. N. 37837.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE D'APPALTO.

Volendosi far costruire una casina ad uso pubblico presso la fontana di acqua acetosa per la prevista somma di L. 56,439 11, si fa noto che a mezz'ora pomeridiana del giorno 14 corr., attesa la decretata abbreviazione dei termini, nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, e sotto la presidenza del signor ff. di sindaco, o chi per esso, si sperimenterà la gara dell'asta per accensione di candela a senso dell'art. 94 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n° 5852, ed alle condizioni seguenti:

1. I lavori dovranno essere cominciati subito dopo la stipulazione del contratto, ed alacremente proseguiti e compiuti per la fine del mese di marzo 1874.

2. I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare i documenti comprovanti la idoneità, la solvibilità e le altre condizioni di regola, non che la fede di aver depositato nella cassa comunale L. 5000 a garanzia della offerta, e presso il sottoscritto L. 700 per le spese relative.

3. Il tempo utile ad esibire mediante schede le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, resta stabilito a mezz'ora pomeridiana del giorno 23 corrente.

4. Le spese d'asta e quelle occorribili pel conseguente contratto sono a carico del deliberatario definitivo.

Il piano d'esecuzione e il capitolato speciale sono a tutti ostensibili nella segreteria generale dalle ore 9 ant. alle 3 pom. di ciascun giorno.

Dal Campidoglio li 4 luglio 1873.

3529 *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª pubblicazione).

Il tribunale civile di Alessandria con decreto 14 aprile 1873, previa dichiara che la eredità del defunto Pietro Vescovo fu Giacomo Filippo si è consolidata nelli Luigi, Felice, Carlo, Virginia, e Marianna fratelli e sorelle Vescovo, di lui figli, residenti in Alessandria, ha autorizzato la Cassa dei depositi e prestiti a pagare ai medesimi la somma di lire duecento novantasei, centesimi quarantotto, apparente dai tre distinti mandati portanti i numeri 939, 950, 1187.

Alessandria, 19 aprile 1873.

1913 Avv. F. SCAPARRO proc.

AVVISO.

(1ª pubblicazione).

Si adduce a pubblica notizia, qualmente il signor Antonio Porzio ha venduto al signor Filippo Falconi il suo negozio di merceria posto in Roma alla via del Pianto, n. 24, fin dal mese di decembre 1872, quindi ratificato e confermato con atto del 18 luglio 1873, registrato in Roma li 6 luglio 1873 al vol. 26 Atti privati, n. 10162, e ciò per tutti gli effetti di legge.

3525 FILIPPO FALCONI notaro.

AVVISO.

(1ª pubblicazione)

Mercoledì 30 luglio 1873, alle ore nove antimeridiane, il sottoscritto notaro archivista in Genzano di Roma, nel suo ufficio in via Sforza, num. 53, procederà alla vendita per pubblico incanto di due camere di casa esistenti in detta città, via Sforza, num. 6, laterate dai beni di Filippo Ducci, distinte in mappa col numero 438 sub. 3, di pertinenza dei minorenni Giuseppe e Giovanni figli del fu Arcangelo Jacobini di Genzano.

L'incanto sarà aperto sul prezzo di lire 1400, osservate le prescrizioni di legge.

Genzano di Roma, li 30 giugno 1873.

3532 DOMENICO dott. LEOFREDDI notaro arch.

NOTIFICA DI SENTENZA E PRECETTO.

Ad istanza del signor Massimiliano Colombari negoziante, elettivamente domiciliato presso l'avv. Alessandro Pascini, piazza Montevecchio, n. 95, p. 1°,

Io sottoscritto usciere addetto alla R. pretura del 4° mandamento di Roma, specialmente delegato, ho notificato al signor Antonio Valdanbrini di domicilio, residenza e dimora ignoti la sentenza come sopra stata pronunziata dal pretore del 4° mandamento del 23 giugno scorso, ed in virtù della medesima spedita in forma esecutiva ho fatto precetto allo stesso Valdanbrini di pagare fra giorni cinque la somma capitale di lire 1160 ed interessi, più le spese del giudizio contumaciale, a forma dell'art. 388 del Codice di procedura civile.

Roma, 6 luglio 1873.

L'usciere del 4° mandamento

3516 TOMMASO BERTI.

PRECETTO.

A richiesta del signor Antonio Missoni residente in Tivoli, piazza della Regina, nel suo forno,

Io sottoscritto usciere ho fatto precetto a Pasquale Donati d'incognito domicilio, dimora, o residenza di pagare nel termine di giorni cinque lire 261 80, sorte e spese risultanti da sentenza del signor pretore di Tivoli del 6 maggio 1873, provvisoriamente eseguibile, notificata il 13 detto mese, oltre gli interessi legali e l'importo del presente atto.

Non effettuandosi il pagamento nel suddetto termine, si procederà all'esecuzione mobiliare.

Roma, 6 luglio 1873.

L'usciere del 4° mandamento

3517 TOMMASO BERTI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª pubblicazione)

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Palermo,

Certifica:

Che con decreto del ventiquattro maggio 1873 emesso dal tribunale civile di Palermo in camera di consiglio fu ordinato alla Direzione del Debito Pubblico d'Italia, che dei certificati di rendita in numero di sei intestati alla signora Barbara Mancuso, vedova Cerasola, del fu Giuseppe, cioè:

1. Uno di n. 721 in lire sessanta;
2. Altro di n. 1260 in lire cinque;
3. Altro di n. 22416 in lire sessantacinque;
4. Altro di n. 25142 in lire centotrentacinque;
5. Altro di n. 31046 in lire sessantacinque;
6. Altro di n. 36253 in lire novanta;

ne vengano intestati in quanto a lire trecentodieci al signor Gambino Vincenzo del fu Crescenzo, domiciliato in Palermo, e lire centodieci certificati al latore da consegnarsi alla signora Giovanna Mangano del fu Francesco.

Per estratto conforme rilasciato al Gambino Vincenzo.

Oggi li 10 giugno 1873.

3215 Il canc. FERDINANDO SAVAGNONE

(2ª pubblicazione).

ESTRATTO

della deliberazione renduta dal tribunale civile e correzionale di Trani nel 23 aprile 1873.

Il tribunale deliberando uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero di cui ne adotta i motivi ed in base agli articoli 82, 89 e 91 del regolamento approvato con Real decreto degli 8 ottobre 1870 ordina che la Direzione del Debito Pubblico tramuti in cartelle al portatore giusta la distinta che segue, la rendita di lire quattrocento del debito cinque per cento iscritto al numero 44106 in testa di Azzariti Saveria fu Nicola, vedova, domiciliata in Barletta, trapassata a 4 gennaio 1871.

Il corrispettivo di detta rendita per lire cento al portatore sarà consegnato all'erede della defunta signora Nicola Maria Azzariti fu Filippo, per altre lire 100 sarà dato al coerede Giuseppe Azzariti fu Filippo, per lire cento trenta sarà consegnato a Saverio Pappalettera fu Ettore, e per lire sessantacinque all'ultimo coerede Gaetano Pappalettera fu Ettore. Quanto alle restanti lire cinque di rendita non divisibile, ordina che la Direzione del Debito Pubblico iscriva la rendita al portatore di lire 3 33 1/2 a favore del detto Saverio Pappalettera, e di lire 1 66 3/4 a favore del detto Gaetano Pappalettera, e dispone che le dette frazioni siano alienate a mezzo dello agente di cambio sig. Stanislao Rossi che segnerà la parte del prezzo risultante dalla vendita in pro di essi Pappalettera in proporzione delle quote loro spettanti.

Fatto e deliberato nel sopradetto dì, mese ed anno.

Firmati Francesco Balsamo presidente — Raffaele Mastromarino vicecancelliere.

Per copia conforme

3194 NICOLA VITI avv.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Genova, sul ricorso presentato da Pier Luigi fu Angelo Cagnone, tanto a nome proprio che come procuratore di suo fratello Gaetano, per ottenere il cambio in titolo a portatore del certificato n. 102498 d'iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di una rendita di lire 125, intestata alla comune sorella Giuseppina già moglie di Giuseppe Carruta, morta a Genova il 1° luglio 1869,

Con decreto 26 maggio 1873, ha dichiarato:

Che lo stesso certificato di rendita, in forza di legge e dei contratti combinati tra gli eredi, è devoluto, per due terzi a favore del fratello Pier Luigi e per l'altro terzo a favore del fratello Gaetano suddetti.

Genova, 5 giugno 1873.

3140 LUIGI FARINA caus.

DICHIARAZIONE. 3079

(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Bologna con decreto in data 18 gennaio 1873 ha riconosciuto essersi in oggi consolidato nei legittimi Augusto Lambertini-Padovani, Maria, Caterina, Teresa, avv. Giulio, dott. Filippo e Francesco fu Luigi Lambertini-Padovani, don Luigi e don Filippo Breventani fu Ulisse, Luigi e Marianna Scarabelli fu Francesco ed avv. Giulio, don Luigi, Anna e Giulia Zacconi fu Camillo quali unici eredi alcuni immediati ed altri mediati della fu Angela Govoni in Lambertini-Padovani, la proprietà delle due rendite alla medesima iscritte sul consolidato Romano al num. 7620, rispettivamente di annui scudi 7 29 1/2 e di scudi 1 45 1/2, rappresentate dai certificati num. 5794 e n. 2256; ed autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico italiano a poter procedere al tramutamento o alla traslazione a lor favore delle rendite stesse.

Bologna, 11 giugno 1873.

L'incaricato

Avv. GIULIO ZACCONI

Via Borgo Nuovo, n. 845, Bologna.

INVENTARIO D'EREDITÀ.

Nel nome SS. di Dio regnando Vittorio Emanuele II Re d'Italia,

Ad istanza del signor Pietro Valeriani zio paterno dei pupilli Vitaliano ed Emma Valeriani, nonchè del ventre pregnante di Celeste Volpi vedova di Sante Valeriani cessato di vivere qui in Monterotondo li ventisei dello scorso mese di aprile senza alcuna testamentaria disposizione, si fa noto che coll'opera del sottoscritto notaro, alle ore nove antimeridiane del giorno dodici prossimo luglio, nella casa di abitazione dei nominati pupilli posta in Monterotondo via del Borgo Cavour, num. 37, si darà principio al legale inventario di tutti gli effetti appartenuti al defunto Sante Valeriani, per quindi proseguirsi ed ultimarsi nei luoghi, giorni ed ore da designarsi nelle rispettive sessioni, volendo adire la suddetta eredità intestata col beneficio della legge e dell'inventario.

Tutto ciò si deduce a pubblica notizia per tutti gli effetti di ragione e di legge, e sotto tutte le riserve.

Monterotondo, 26 giugno 1873.

GIACINTO Mª FROSI notaro pubbl.

3518 in Monterotondo ricbe.

AVVISO.

(1ª pubblicazione)

In ordine all'art. 89 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, sull'Amministrazione del Debito Pubblico, si rende noto che con decreto della Corte d'appello di Firenze del dì 23 giugno 1873 fu autorizzata la Direzione Generale dello stesso Debito Pubblico a tramutare in cartelle al portatore due certificati di rendita del consolidato 5 per 0/0, intestati a favore di Chvostow Alessandro fu Demetrio, uno colla data da Napoli del dì 20 maggio 1862, num. 8697 di iscrizione per l'annua rendita di lire 2975, e l'altro colla data pure da Napoli del dì 11 decembre 1862, num. 52734 d'iscrizione, per l'annua rendita di lire 800, ed a consegnare le cartelle stesse al portatore alla signora Glafira Sciafrov di Eugrafo addivenutane proprietaria, o a chi per essa.

Firenze, li 3 luglio 1873.

3452 AVV. PIETRO GORNO.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª pubblicazione)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, con suo decreto in data 9 maggio 1873, num. 433, ha dichiarato che le signore Augusta, Giuditta e Massimiliana Hackel di Giuseppe, residenti in Milano, sono eredi universali *ab intestato* della loro madre signora Rossano Francesca Adelaide fu Giovanni, e che il signor Giuseppe Hackel fu Carlo, pure residente in Milano, è usufruttuario *ex lege.* — Conseguentemente ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento del certificato di rendita 5 0/0, num. 6796, in data di Napoli 7 maggio 1862, per rendita di lire 575, intestato a favore di Rossano Francesca Adelaide fu Giovanni, sotto la amministrazione di Giuseppe Hackel, di lei marito e legittimo amministratore, in altrettante cartelle al portatore da rilasciarsi alle prenominate eredi ed all'usufruttuario Giuseppe Hackel.

3077 AVV. A. BILLIA.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª pubblicazione)

Sull'istanza delli signori Eugenio, Edoardo, Giacomo e Giovanni fratelli Cuniali del fu Bartolomeo Maria, il tribunale civile di Venezia, con decreto 29 aprile 1873, ha dichiarato:

Essere di esclusiva appartenenza delli fratelli Eugenio, Edoardo, Giacomo e Giovanni Cuniali, quali eredi del loro padre Bartolomeo Maria Cuniali, il certificato di rendita di lire 500, portante il numero d'iscrizione 115678 e l'intestazione al nome di Cuniali Bartolomeo Maria fu Giuseppe, ed ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico alla traslazione del certificato medesimo a favore di essi Eugenio, Edoardo, Giacomo e Giovanni Cuniali fu Bartolomeo Maria, e la tramutazione dello stesso in parti eguali in titoli al portatore da essere loro consegnati.

Roma, 13 giugno 1873.

3075 AVV. CLEMENTE BUSLACCHI.

3226

AVVISO.

(2ª pubblicazione)

Alessandro Astolfi figlio di Carlo Domenico ebbe a smarrire alcuni Buoni del Tesoro di sua proprietà. Per ottenere il pagamento di detti Buoni depositò alla Cassa dei depositi e prestiti lire seimila, somma rimessagli dal di lui padre suddetto, sebbene dalla ricevuta della Cassa medesima ciò non risulti. Essendo morto il predetto Alessandro Astolfi in istato celibe in Pavia il 21 agosto 1871, il sottoscritto di lui padre residente a Stradella (Voghera-Pavia), avendo provato che l'anzidetta somma di lire 6000 era di sua esclusiva proprietà, gli venne rimessa dalla Cassa depositaria. Ora dovendo rilasciare alla Cassa stessa una quitanza regolare per detta somma, invita chiunque avesse interesse o pretensione sulla medesima di presentare le proprie osservazioni o reclami alla cancelleria del tribunale civile di Voghera nel termine prescritto dalla legge.

Roma, 21 giugno 1873.

3226 CARLO DOMENICO ASTOLFI.

DELIBERAZIONE.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico che la rendita di L. 600 sotto il n. 16480, a favore della defunta Ruggiero Elisabetta fu Andrea, sia tramutata a Chiara Tramontana fu Pietro sua erede.

Napoli, 14 giugno 1873.

CLAUDIO VITTOZZI procuratore

3115 della signora Tramontana.

ANNUNZIO GIUDIZIALE.

(3ª pubblicazione)

Si rende noto per ogni effetto di legge, ed in esecuzione dell'art. 111 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5943, che il Regio tribunale civile correzionale di Ravenna con suo decreto reso in sede di volontaria giurisdizione il 15 aprile 1873 dichiarava

Giuseppe Roncuzzi fu Antonio erede unico dei suoi figli Aurelio, Drusilla e Tarsilla Roncuzzi, ed ordina che la Cassa dei depositi e prestiti sedente in Bologna, od altra per essa, paghi all'istante la polizza n. 767 intestata ad Aurelio, Drusilla e Tarsilla Roncuzzi contenente il valore di lire millenovecentonovantadue e cent. sessantaquattro (lire 1992 64) senza vincolo alcuno, previa la piena osservanza dell'art. 111 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5943.

Così decretato a Ravenna questo dì 15 aprile 1873.

Pel R. tribunale

Il giudice anziano ff. di presidente

3117 ANDUINI.

AVVISO.

(3ª pubblicazione).

Si rende noto che il tribunale civile di Cagliari sulla domanda dell'avvocato Franc. Ant. Agus, visti i documenti presentati e l'art. 102 e seguenti del regol. 18 ottobre 1870, ha ordinato la restituzione a Giuseppe Onida e ad Ant., Michela, Maria, Maddalena, Catterina fratello e sorelle Contini di Ghilarza, la restituzione delle lire mille portate dalla cartella n. 11122 spedita a favore del fu Filippo Onida, fratello e zio rispettivo, da dividersi per una metà al primo, e l'altra in porzioni uguali agli altri.

3098 AVV. FRANC. ANT. AGUS proc.

REGIA PRETURA

del 3° mandamento di Roma.

Il cancelliere sottoscritto fa pubblico che per gli effetti dell'articolo 226 del Codice civile, e nella circostanza che lo stesso cancelliere procedeva alla compilazione dell'inventario dell'eredità del defunto comm. Urbano Rattazzi, stato ordinato con decreto di questa pretura, la signora Maria Letizia principessa Bonaparte vedova Rattazzi, qual genitore esercente la patria podestà sopra la propria figlia Isabella Maria Rattazzi minorenne, dichiarava di accettare col beneficio dell'inventario l'eredità intestata pervenuta alla suddetta di lei figlia in seguito alla morte del predetto signor comm. Rattazzi, rispettivo marito e padre, avvenuta il 5 giugno scorso, avente domicilio in Roma, piazza Branca, n. 38, palazzo Santa Croce.

Roma, 5 luglio 1873.

Il cancelliere del 3° mandamento

3523 Caus. MURATORI COSTANZO.

Errata-Corrige.

Nell'avviso n° 2900, pubblicato nei numeri 162, 173 e 184 di questa Gazzetta, alla linea 42ª invece di *segretari universali* devesi leggere *legatari universali.*

FEA ENRICO, Gerente

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.